



Minori a rischio

Vademecum

CROCE ROSSA ITALIANA
ISPETTORATO NAZIONALE PIONIERI
COLLANA DISPENSE – N. 1
AREA SERVIZIO NELLA COMUNITÀ



Chi è il Minore a rischio

Il Minore a rischio rappresenta una fascia sociale debole.

Il ragazzo e la ragazza, nell'età dell'adolescenza, cercano di sviluppare il proprio "Io", sperimentando diversi ruoli per conseguire un senso di identità.

La domanda tipica di questi anni è: "Chi sono realmente?". Spesso la confusione di ruoli viene superata attraverso la graduale formazione della definizione del sé.

Non sempre, però, la crescita di un adolescente avviene in modo graduale e regolare. L'adolescenza, infatti, è una fase evolutiva in cui l'individuo deve affrontare una serie infinita di compiti, avendo a disposizione risorse personali talvolta inadeguate e sempre meno riferimenti culturali e sociali.

Si esce dal guscio familiare, si costruiscono le prime amicizie, i primi amori e i primi legami. FREUD definisce l'adolescenza come un periodo caratterizzato da *"tempesta e tensione"*, un vero e proprio squilibrio psicologico.

Nell'affrontare il percorso evolutivo, gli adolescenti si scontrano spesso con una dura realtà, non sempre indolore, che può sfociare nel cosiddetto disagio giovanile, dove la sofferenza e il tormento inducono a comportamenti inadeguati che espongono l'adolescente ad inevitabili rischi.



In un processo di crescita il rischio è insito ogni qualvolta si affronta un'esperienza nuova e ci sono delle decisioni da prendere. Il fallimento è in agguato, e la posta è alta se si considera che è in gioco l'affermazione di sé stessi. È una continua sfida, con gli adulti, con i genitori, a scuola, con gli amici, con il partner sessuale.

Esistono, però, situazioni dove i comportamenti a rischio sembrano assumere caratteristiche particolari, eccessive rispetto all'effettivo significato dell'atto.

Ed infatti la trasgressione, l'uso di sostanze, la sessualità spinta, i comportamenti antisociali o propriamente devianti, non sono solo semplici manifestazioni del travaglio adolescenziale, o voglia di voler sperimentare il proprio coraggio o sfidare le regole sociali, ma sono l'espressione di un serio disagio.

Viene considerato "minore a rischio" colui che ha vissuto e vive in un contesto socio-culturale multiproblematico, in cui anche la famiglia, primo momento educativo per un minore, non garantisce una stabilità educativa tale da evitare che il comportamento minorile vada contro le norme e divenga, dunque, una patologia.

La devianza può essere rappresentata da una vulnerabilità individuale e quindi dalla difficoltà ad accettarsi (sentimentalmente, fisicamente, ecc.), ad esprimere in modo congruo le proprie emozioni a livello verbale, corporeo,



affettivo, dall'intolleranza verso l'attesa e la frustrazione e dal non percepire l'altro come fonte di sostegno.

Ciò che maggiormente contribuisce ad accentuare queste difficoltà sono situazioni familiari problematiche (separazioni, carenze educative ed affettive), ambienti sociali deprivati culturalmente o economicamente, atteggiamenti caratterizzati da scarsa autostima, instabilità emotiva, comportamenti provocatori spesso collegati ad un percorso scolastico marcato da insuccessi, o ancora l'uso di sostanze stupefacenti. Tutto un insieme di fattori che, combinandosi tra loro, spesso e quasi inevitabilmente, generano abbandoni scolastici, violazione sempre più abituale di norme, incapacità ad assumersi la responsabilità delle proprie azioni ed altri atteggiamenti poco corretti.

È opportuno operare una distinzione tra la fisiologica tendenza alla trasgressione in adolescenza e comportamenti più propriamente devianti, che arrestano e/o ostacolano un armonico sviluppo psico-affettivo. Si potrebbe ipotizzare che esiste quasi una sorta di vincolo tra il termine adolescenza e il termine trasgressività, visto che il compito dell'adolescenza è quello di rielaborare, in modo personale, le regole acquisite nell'infanzia.

Un punto di partenza fondamentale è la presa di coscienza che oggi, rispetto al passato, è cambiata la percezione della trasgressività tra gli adolescenti.



I diversi fattori di rischio, predittivi della devianza minorile, risultano maggiormente connessi ad uno stato di disagio psichico ed evolutivo, meno agganciato a situazioni di disagio economico e familiare, seppur presente.

I diversi comportamenti trasgressivi, quali il mentire, il rubare, l'aggreddire, il distruggere, lo spacciare nonché i reati di gruppo, devono essere letti e recuperati nel loro significato soggettivo ed evolutivo della trasgressione stessa, mettendo in risalto la realtà esterna ed interna, senza ovviamente trascurare la storia personale dell'adolescente e la qualità dei suoi legami affettivi originari.

Per spiegare la devianza minorile si fa riferimento principalmente a quattro gruppi di teorie: psicologiche, sociologiche, psicosociali e della costruzione sociale.

Le varie **teorie psicologiche**, individuano come cause di comportamenti devianti:

- ✓ lo sviluppo evolutivo inadeguato, che si manifesta attraverso un tipo di personalità caratterizzato da incapacità ad interiorizzare norme, difficoltà ad instaurare relazioni affettive, insufficiente controllo dei propri impulsi, ricerca dell'appagamento immediato dei propri desideri;
- ✓ le relazioni familiari: le figure parentali rigide impediscono il ristrutturarsi dei ruoli in presenza di cambiamenti. Figure parentali per diversi motivi



deboli, non sono in grado di strutturare legami e norme familiari tali da contenere e fornire risposte adeguate a comportamenti tipici dell'età adolescenziale;

- ✓ il "gruppo dei pari", di fondamentale importanza nello sviluppo adolescenziale e nell'evoluzione di comportamenti devianti. In esso l'adolescente soddisfa bisogni di appartenenza, distribuisce la responsabilità dei propri comportamenti con gli altri, sperimenta autonomie al di fuori della famiglia, scopre nuovi valori. È evidente, quindi, come un tipo di "cultura di gruppo" possa influenzare alcuni comportamenti piuttosto che altri, e come questa cultura sia il risultato dell'intervento di tutti i membri, che più o meno consapevolmente contribuiscono al suo mantenimento.

La **teoria sociologica** ci mostra un ampio panorama, dove il comportamento è deviante rispetto ad un sistema di valori e norme "generalmente" riconosciute, ma assolutamente integrato e funzionale all'interno di quella che potremmo definire "sottocultura". Questa "sottocultura" è regolata da principi orientati alla violazione delle norme e dei modelli di comportamento "normali", ed inoltre restituisce al singolo una sua identità ed un suo ruolo, permettendogli di conseguire obiettivi difficilmente raggiungibili in altro modo.



Secondo le **teorie psicosociali**, la devianza corrisponde all'effetto della risposta sociale sul singolo: non è deviante, quindi, l'atto in sé, ma lo diventa nel momento in cui quel comportamento non è accettato socialmente da parte delle istituzioni.

Il **modello della costruzione sociale** sostiene che la devianza è generata da chi gestisce il potere e da chi ha il controllo su classi svantaggiate.

I modelli d'intervento, negli ultimi anni, si sono dedicati sempre più ad approcci di tipo promozionale, promuovendo l'agio per prevenire il disagio, attuando prevenzione primaria con interventi che influiscono positivamente sulla qualità della vita degli adolescenti, promuovendo quindi la socializzazione, il benessere e la salute e cercando di fornire strumenti e sostegno nel percorso evolutivo adolescenziale.



Istituzioni e strutture che interagiscono con il minore

Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni è stato istituito con R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 e ha subito nel corso degli anni sostanziali modifiche per effetto, in particolare, della legge 25 luglio 1956, n. 888, della legge 25 luglio 1975, n. 354 e del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Esso è composto da un magistrato di Corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna, "*benemeriti dell'assistenza*", scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia.

La circoscrizione territoriale dei Tribunali per i Minorenni è quella della Corte di appello o della sezione distaccata della Corte di appello, con conseguente coincidenza, nelle regioni piccole, che hanno una sola Corte di appello, con l'ambito territoriale della Regione.

È anomala la composizione del collegio del tribunale per i minorenni: due magistrati togati e due onorari.



I magistrati onorari debbono essere scelti con prevalente attenzione al conseguimento di una effettiva specializzazione dell'organo giudiziario e devono essere nel tribunale equamente rappresentate le diverse materie ed attitudini.

Centri per la Giustizia Minorile

I Centri per la Giustizia Minorile (CGM) sono organi di decentramento amministrativo, con funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti (quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, le Comunità).

Esercitano competenza sul territorio di più regioni. In tal caso, fanno riferimento a più Corti d'appello.

I CGM, tra l'altro, stipulano convenzioni con le Università per lo svolgimento di tirocini professionali, autorizzano lo svolgimento di tesi di laurea, curano le procedure di selezione del personale in convenzione.



Istituti penali per i minorenni

Gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) assicurano l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (custodia cautelare, espiazione di pena) nei confronti dei minorenni autori di reato.

In tale ambito vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori, tra cui il diritto alla salute e alla crescita armonica, fisica e psicologica, il diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto e a mantenere i legami con le figure significative.

Il Magistrato di Sorveglianza, che opera presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio, ha il compito di vigilare sullo svolgimento dei vari servizi dell'Istituto e sul trattamento dei detenuti ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 230/00.

Al fine di attivare processi di responsabilizzazione e maturazione dei minorenni vengono organizzate attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale.

Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM)

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale.

Attuano gli interventi previsti ai sensi dell'art. 11 della legge 15 febbraio



1996, n. 66 ("Norme contro la violenza sessuale"), e dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64. Tali Servizi forniscono, inoltre, elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a procedimento penale e concrete ipotesi progettuali, concorrendo alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria minorile.

Gli USSM svolgono attività di sostegno e controllo in tutte fasi di attuazione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria a favore dei minori sottoposti a procedimento penale, in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali.

Centri di Prima Accoglienza

I Centri di Prima Accoglienza (CPA) ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida (entro le 96 ore), assicurando la permanenza degli stessi, senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario.

L'*équipe* del Servizio predispone una prima relazione informativa sulla situazione psico-sociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili, con l'obiettivo di fornire all'Autorità Giudiziaria competente tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.



Comunità

Nelle Comunità si assicura l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato, ai sensi degli artt. 18, 18-bis, 22, 36 e 37 del D.P.R. 448/88.

La finalità principale è avviare un processo di responsabilizzazione. A tale scopo viene predisposto un programma educativo individualizzato, con l'adesione del minore, tenuto conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio.

Servizio di Neuropsichiatria Infantile (N.P.I.)

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile eroga prestazioni ambulatoriali e ospedaliere per i disturbi neurologici, psichiatrici, psicologici dell'età evolutiva. Concorre, attraverso prestazioni specialistiche di supporto ai Servizi scolastici, a creare le migliori condizioni psicopedagogiche per l'inserimento di alunni in difficoltà o portatori di *handicap*.

In ambito preventivo, coopera con gli altri servizi dell'A.S.L. attraverso l'elaborazione di programmi indirizzati alla prevenzione primaria e secondaria delle cause di *handicap* psico-fisico-sensoriale, sviluppando attività di promozione alla salute, di sostegno alla famiglia e di formazione degli operatori coinvolti.



Fornisce, inoltre, interventi specialistici di supporto alle funzioni educative sia integrative di quella familiare (come tutela ed affido temporaneo) sia sostitutive (nel caso di affidamento, adozione, ed inserimento del minore in comunità educative).

In ambito riabilitativo coopera, in stretta integrazione con gli operatori del Dipartimento di Recupero e Riabilitazione Funzionale (medici, fisioterapisti), nella formulazione e nella realizzazione dei programmi riabilitativi e partecipa alle iniziative di inserimento sociale dei soggetti portatori di *handicap*.

Il modello operativo è quello dell'intervento pluriprofessionale, ovvero della collaborazione fra gli operatori del Servizio (neuropsichiatri infantili, psicologi e assistenti sociali) e le altre figure sanitarie e non, che operano nell'età evolutiva, e con il complesso dei Servizi sociali ed educativi degli Enti Locali.

Le Cooperative Sociali

Le Cooperative Sociali sono imprese che, a differenza di quelle con fine di lucro, nascono con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità. Pur operando nei servizi alla persona e pur essendo connotate statutariamente da fini sociali, questi particolari enti sono stati sempre sensibili ad una organizzazione aziendale molto prossima a quella del mercato.



Le cooperative sociali, tuttavia, restano una delle realtà più vive del Terzo Settore. Sono basate sui valori dell'auto-aiuto, dell'auto-responsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e della solidarietà.

Sono caratterizzate da:

- ✓ Adesione libera e volontaria: le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa;
- ✓ Controllo democratico da parte dei soci: le cooperative sono organizzazioni democratiche controllate dai propri soci che partecipano attivamente a stabilirne le politiche;
- ✓ Partecipazione economica dei soci: i soci contribuiscono equamente al capitale sociale della cooperativa e lo controllano democraticamente;
- ✓ Autonomia ed indipendenza: le cooperative sono organizzazioni autonome ed autosufficienti. Nel caso in cui le cooperative sottoscrivano accordi con altre organizzazioni, esse sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'indipendenza della cooperativa stessa;
- ✓ Interesse verso la comunità: le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.



Altre strutture che interagiscono con il minore

- ✓ Servizio Assistenza Minori - Assessorato alle Politiche Socio-Assistenziali del Comune
- ✓ Assistente Sociale competente per territorio di residenza
- ✓ Servizio Sociale Adulti
- ✓ Istituzioni scolastiche e formative
- ✓ Gruppo Inserimento Lavorativo (G.I.L.) - tirocini di lavoro e borse lavoro
- ✓ Reti informali
- ✓ Agenzie educative
- ✓ Volontariato
- ✓ Associazioni
- ✓ Parrocchie

Figure istituzionali e professionali

- ✓ Giudice
- ✓ Servizi specialistici
- ✓ Assistente sociale
- ✓ Psicologo
- ✓ Educatore professionale
- ✓ Medico



Sospensione del processo e messa alla prova

La disciplina dell'istituto è contenuta nell'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448/88. Si tratta di una delle maggiori espressioni di civiltà giuridica in campo minorile, poiché consente di contemperare l'esigenza del rispetto della personalità del minore con quella di difesa della collettività.

L'ordinanza di sospensione del processo per "messa alla prova", infatti, non segue una sentenza di condanna, ma viene disposta dal giudice durante una delle fasi del processo.

Assume primaria importanza il ruolo dei servizi minorili, che forniscono i dati sulla personalità del ragazzo, sulla sua situazione socio-familiare e sulle esigenze educative da tutelare, guidando, sollecitando ed indirizzando le decisioni del giudice. Da qui nasce un costante rapporto tra giudice e servizi, rapporto che può essere sostanzialmente riassunto in due fasi: quella informativa, che serve al giudice per conoscere il minore, e quella operativa, caratterizzata dallo svolgimento di attività di controllo e di sostegno al ragazzo. Il Servizio Sociale detiene la titolarità del caso, quindi sono di sua competenza il lavoro di rete tra Tribunale, strutture educative, famiglie, Servizi Sanitari ed il monitoraggio sistematico sulla situazione in essere.



Il giudice del Tribunale per i Minorenni può disporre la sospensione del processo e la “messa alla prova” quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova stessa.

Il processo è sospeso:

- ✓ per un periodo non superiore a tre anni, quando si procede per reati cui è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione per pene non inferiori nel massimo a dodici anni;
- ✓ per un periodo non superiore ad un anno, negli altri casi.

Il giudice concede la messa alla prova, sulla base di un progetto elaborato dai Servizi della Giustizia Minorile ed in collaborazione con i Servizi dell'Ente Locale. A tale progetto, che in genere prevede il coinvolgimento della famiglia del minore e del tessuto sociale, il minorenne deve dare la propria adesione.

Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia per interventi di osservazione, trattamento e sostegno anche in collaborazione con i Servizi degli enti locali.

Inoltre, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.

In un documento curato dall'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile, la mediazione penale minorile viene intesa come "*attività intrapresa da un terzo*



neutrale al fine di ricomporre un conflitto fra due parti (...) attraverso la riparazione del danno alla vittima o la riconciliazione fra vittima e autore del reato".

Viene inoltre sottolineato che per "attività riparatoria" può intendersi anche una riparazione che prescinda dal risarcimento del danno in senso stretto, privilegiandone gli aspetti simbolici.

Decorso il periodo di sospensione, se il giudice - tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della sua personalità - ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara estinto il reato. In caso contrario dispone la riapertura del processo.



Ruolo della CRI nel reinserimento del minore a rischio

Il Ministero della Giustizia-Dipartimento della Giustizia Minorile e la Croce Rossa Italiana hanno stipulato un Protocollo d'intesa, attraverso il quale coordinare e disciplinare il ruolo della CRI nel programma di reinserimento del minore che ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato e ha ottenuto un periodo di "messa alla prova".

La stipula del Protocollo d'intesa ha come obiettivo la predisposizione di interventi per la rieducazione del minore deviato attraverso l'impegno sociale. Il Protocollo costituisce uno strumento strategico per sviluppare la collaborazione tra lo Stato, gli Enti locali e gli Enti pubblici in generale, definendo gli ambiti d'intervento di ciascun soggetto istituzionale che, nel rispetto delle proprie competenze e con l'assunzione di precise responsabilità, è chiamato a favorire una politica coordinata in tutti i campi d'azione. In ragione di tali obiettivi, sono state promosse le iniziative volte a dare attuazione ed impulso all'integrazione operativa tra i Servizi della Giustizia e quelli territoriali.

Il Protocollo prevede, da parte della CRI, la messa in atto di attività socialmente utili, attività infermieristiche, studi e ricerche per sensibilizzare la comunità sulla tematica della devianza minorile.



La scelta del settore in cui inserire il minore deve essere fatta referente del Comitato CRI di concerto con l'operatore dei Servizi Sociali minorili responsabile del caso, tenendo conto delle inclinazioni e delle esigenze educative del minore.

Dovrà essere a conoscenza del progetto educativo solo ed esclusivamente il personale specializzato, così da garantire la buona riuscita della messa alla prova ed il rispetto della legge sulla *privacy*.

Il referente CRI, una volta concordato l'inserimento del minore con l'operatore della Giustizia Minorile, ha il compito di organizzare l'attività che il minore dovrà svolgere, registrando altresì le sue presenze ed aggiornando costantemente i Servizi Sociali sull'andamento della messa alla prova.

A livello di metodologie pedagogiche, risulta utile usare il metodo della *peer education*. Ecco perché è più che consigliabile l'accesso del minore nel Gruppo Pionieri e la frequenza del corso di formazione per Aspiranti Pionieri.

Le attività che possono essere fatte dal minore sono molteplici, e rientrano in tutte le Aree operative del Progetto Associativo della Componente.

A cura di: Claudia Coco, Gruppo Pionieri C.R.I. di Cosenza e Membro della Commissione Didattica della Scuola Nazionale di formazione della Componente